
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2010

Sommario

Titolo I Disposizioni Generali	4
Art. 1 Campo d'applicazione e finalità (<i>D. Lgs. 152/2006 - artt. 177 e 178</i>).....	4
Art. 2 Prevenzione della produzione di rifiuti (<i>D. Lgs. 152/2006 - artt.179 e 180</i>).....	4
Art. 3 Recupero dei rifiuti (<i>D. Lgs.152/2006 - art. 181</i>)	5
Art. 4 Promozione della raccolta differenziata	5
Art. 5 Definizioni (<i>D. Lgs. 152/2006 - art. 183</i>).....	5
Art. 6 Classificazione (<i>D. Lgs. 152/2006 - art.184</i>)	8
Art. 7 Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (<i>D. Lgs.152/2006 - artt. 184, 195 e 198</i>).....	9
Art. 9 Competenze del comune (<i>D. Lgs. 152/2006 - art. 198</i>).....	10
Art. 10 Oneri dei produttori e dei detentori (<i>D. Lgs. 152/2006 – art. 188</i>).....	11
Art 11 Ordinanze contingibili ed urgenti (<i>D. Lgs. 152/2006 - art. 191</i>).....	11
Art 12 Divieti di abbandono e obbligo di bonifica (<i>D. Lgs. 152/2006 - art.192</i>)	12
Art. 13 Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) (<i>D. Lgs. 152/2006 – art. 200</i>)	12
Titolo II.....	13
Capo I Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni ed assimilati avviati allo smaltimento	13
Art. 14 Definizioni.....	13
Art. 15 Conferimento	13
Art. 16 Raccolta.....	15
Art. 17 Divieto di accesso nelle proprietà private	17
Art. 18 Trasporto.....	17
Capo II Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni	17
Art. 19 Definizioni.....	17
Art. 20 Raccolta, spazzamento e trattamento	18
Art. 21 Modalità di espletamento del servizio	18
Art. 22 Cestini stradali.....	19
Art. 23 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	19
Art. 24 Pulizia dei terreni non edificati	19

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Moneglia

Comune di Moneglia – Provincia di Genova

Art. 25 Pulizia dei mercati	20
Art. 26 Aree occupate da pubblici esercizi.....	20
Art. 27 Spiagge libere e aree occupate da stabilimenti balneari.....	20
Art. 28 Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti.....	21
Art. 29 Carico e scarico di merci e materiali.....	21
Art. 30 Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata e grosse precipitazioni	21
Art. 31 Volantinaggio	22
Art. 32 Animali	22
Art. 33 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	22
Titolo III Gestione di particolari rifiuti speciali e pericolosi	23
Art. 34 Disciplina generale	23
Art. 35 Veicoli a motore, rimorchi e simili	23
Art. 36 Rifiuti inerti	23
Art. 37 Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.....	24
Art. 38 Rifiuti speciali e pericolosi Obblighi dei produttori.....	25
Art. 39 Sottoprodotti di origine animale (SOA) – gestione in macellerie e pescherie	25
Art. 40 Compostaggio domestico	26
Titolo IV Disposizioni finali.....	27
Art. 41 Riferimenti Normativi.....	27
Art. 42 Sanzioni	28

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Campo d'applicazione e finalità

(D. Lgs. 152/2006 - artt. 177 e 178)

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Moneglia.

Le finalità del presente regolamento si identificano come segue:

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Moneglia, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione compreso il mantenimento in efficienza del Sistema di Gestione Ambientale.

Art. 2

Prevenzione della produzione di rifiuti

(D. Lgs. 152/2006 - artt.179 e 180)

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a. Lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali.
- b. La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.

- c. La determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.
- d. La promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

Art. 3

Recupero dei rifiuti

(D. Lgs.152/2006 - art. 181)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a. il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
 - b. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Art. 4

Promozione della raccolta differenziata

Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

La corretta gestione dei rifiuti e la promozione della raccolta differenziata sono tra gli obiettivi principali della Politica Ambientale dell'Ente.

Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate in conformità al presente Regolamento.

La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 205 del D. Lgs.n. 152/2006.

Art. 5

Definizioni

(D. Lgs. 152/2006 - art. 183)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. **rifiuto assimilato ai rifiuti urbani:** il rifiuto definito nel successivo art. 7 del presente regolamento;

- c. **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- d. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- e. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- f. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g. **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- h. **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- i. **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- k. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- l. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- i. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - iii. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i

- rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- m. **frazione umida:** rifiuti organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- n. **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- o. **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- p. **emissioni:** le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D. Lgs. 152/2006
- q. **scarichi idrici:** le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/2006;
- r. **inquinamento atmosferico:** ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D. Lgs. 152/2006;
- s. **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- t. **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- u. **centro di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, secondo la disciplina stabilita dal DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.
- v. **cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- w. **raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- x. **conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a recupero;
- y. **punti di raccolta stradali:** le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- z. **sottoprodotti di origine animale (SOA): i corpi interi o parti di animale o** prodotti di origine animale (es. carne, latte, uova, pesci) compresi ovuli, embrioni e sperma, non destinati o non destinabili al consumo umano

Art. 6

Classificazione

(D. Lgs. 152/2006 - art.184)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi:

1. sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso dicivile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli in cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani (art. 7 del presente Regolamento) per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

2. sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti di attività agricole e agro industriali;
- b. i rifiuti (chiamati anche inerti) derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D. Lgs. n. 152/2006;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

3. sono rifiuti pericolosi:

- a. i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art. 7

**Criteria quali-quantitativi di assimilazione
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**

(D. Lgs.152/2006 - artt. 184, 195 e 198)

1. Sono rifiuti assimilati:

- a. **i rifiuti speciali non pericolosi** provenienti dalle attività descritte di seguito, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006:
- i. attività agricole ed agro-industriale di cui all'art. 184, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n.152/2006;
 - ii. lavorazioni industriali di cui all'art. 184, comma 3 lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del medesimo decreto;
 - iii. lavorazioni artigianali di cui all'art. 184, comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - iv. attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - v. attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - vi. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, di cui all'art. 184, comma 3 lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006;
 - vii. attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3 lettera h) del D. Lgs. n. 152/2006.
- b. **I rifiuti derivanti da attività economiche** (uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense), purchè siano rispettati i criteri qualitativi di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/1998 così come integrata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2005.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9/04/02 e s.mm.ii.;
- b. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dagli accordi sottoscritti tra il Comune e il soggetto che esegue il servizio medesimo.

3. I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

- a. dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006;
- b. della programmazione della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 201, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;

- c. delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale
 - d. della compatibilità con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale ed in ogni caso non potrà superare le 10 tonnellate/anno per singolo produttore.
4. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.
5. Tutti i **rifiuti speciali che rientrano al comma 1 del presente articolo** e che non soddisfano le condizioni quantitative di cui al comma 3 o che non rientrano nella normale Servizio di Raccolta Differenziata previsto dal Comune di Moneglia - possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Inoltre, i rifiuti di cui al presente comma possono, stipulando apposite convenzioni, essere trasportati direttamente dai produttori stessi, o da trasportatori autorizzati, presso gli impianti di smaltimento o di recupero in carico al Gestore del Servizio con le modalità e le prescrizioni di cui al D. Lgs. 152/2006,
6. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 5, effettuato direttamente dal Gestore del Servizio sulla base di apposita convenzione con il detentore del rifiuto, manleva il detentore stesso da ogni responsabilità circa il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 188, comma 3 - lett. a) del D. Lgs.152/06; per il trasporto di tali rifiuti l'Affidatario del Servizio è esonerato dalla compilazione del formulario.
7. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 3 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. **Sono esclusi dall'assimilazione:**
- a. I rifiuti di imballaggi terziari, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 226 comma II del D. Lgs. n. 152/2006
 - b. I rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.
 - c. Sottoprodotti di Origine Animale

Art. 9

Competenze del comune

(D. Lgs. 152/2006 - art. 198)

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 200 del D. Lgs. 152/2006 (Ambiti Territoriali Ottimali) sulla base delle competenze definite all'art. 198 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 10

Oneri dei produttori e dei detentori

(D. Lgs. 152/2006 - art. 188)

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. **Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:**
 - a. autosmaltimento dei rifiuti;
 - b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c. **conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;**
 - d. utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a. **in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;**
 - b. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Art 11

Ordinanze contingibili ed urgenti

(D. Lgs. 152/2006 - art. 191)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività

produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D. Lgs. 152/2006, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico – sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze possono essere reiterate solo per il numero di volte previsto dalla normativa vigente e/o per il numero massimo di mesi consentito.

Art 12

Divieti di abbandono e obbligo di bonifica

(D. Lgs. 152/2006 - art.192)

1. Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 39 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui si deve provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 13

Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.)

(D. Lgs. 152/2006 - art. 200)

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n. 18/1999 e ss.mm.ii gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti urbani corrispondono, nella Regione Liguria, al territorio delle Province. In tali ambiti territoriali ottimali i comuni di ciascun A.T.O. organizzano una gestione unitaria dei rifiuti urbani mediante le forme associative previste nel T.U.E.L. n. 267/2000.

Titolo II

Capo I

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni ed assimilati avviati allo smaltimento

Art. 14 Definizioni

Per rifiuti urbani interni si intendono:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della deliberazione del C.C. n. 30/1998 così come integrata dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 12/2005 allegata al presente Regolamento come allegato 1, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 15 Conferimento

1. **I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati**, così come definiti rispettivamente agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi; è fatto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

2. **Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:**

- a. i rifiuti domestici ingombranti;
- b. i rifiuti pericolosi ;
- c. i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- d. sostanze allo stato liquido;
- e. materiali in fase di combustione;
- f. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- g. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;

- h. rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative.

Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.

E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali.

- 3. I rifiuti di seguito individuati possono essere conferiti presso il “**Centro di raccolta rifiuti urbani ed assimilati**” sito in loc. **BARGONE, 2A** con le modalità e la frequenza stabilita dal Comune in accordo con il Gestore del Servizio e adeguatamente pubblicizzate presso i cittadini:
 - a. **Legno**
 - b. **Frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria**
 - c. **Rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) non pericolosi – (Lavatrici, cucine, piccoli elettrodomestici ecc.)**
 - d. **Rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) pericolosi – (TV, VIDEO, ecc.)**
 - e. **Batterie, pile, farmaci, lampade fluorescenti**
 - f. **Ingombranti**
 - g. **Metalli**
 - h. **Carta/cartone**
 - i. **Rifiuti assimilati agli urbani sulla base del presente regolamento e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/1998 così come integrata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2005 (D.M. 8 aprile 2008 punto 4.32 dell'Allegato “Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati”)**
- 4. **I rifiuti interni ingombranti** non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e la esportazione hanno luogo secondo le disposizioni approvate dal Comune.
- 5. **I rifiuti urbani pericolosi** così come identificati dal codice CER della Direttiva 9 aprile 2002 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:
 - a. **Le pile esauste** presso appositi contenitori sul territorio (rivendite), nella casa comunale e presso il Centro di raccolta intercomunale comunale di Bargone, 2A – Casarza Ligure;
 - b. **I farmaci scaduti** o non più utilizzati dalle utenze domestiche presso la farmacia, eventualmente in altri contenitori appositi sul territorio e presso il Centro di raccolta intercomunale comunale di Bargone, 2A – Casarza Ligure;
 - c. **Lampade fluorescenti e neon** presso il Centro di raccolta intercomunale comunale di Bargone, 2A – Casarza Ligure;

Art. 16

Raccolta

1. Individuazione

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. Sistemi di raccolta Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri contenitori. In particolare:

- a.** Carta e cartone: da conferire negli appositi cassonetti stradali opportunamente ripiegati per diminuirne le dimensioni
- b.** Plastica: da conferire dopo aver svuotato e schiacciato le bottiglie
- c.** Materiali ingombranti: da conferire presso i punti di raccolta stradale la sera precedente il giorno prestabilito per il ritiro o con modalità da concordare con il gestore previa chiamata al numero verde
- d.** raccolta degli sfalci derivati dalla manutenzione del verde pubblico e dei giardini/orti privati con posizionamento sul territorio o presso le utenze di appositi cassonetti/bidoni;
- e.** Raccolte porta a porta: gli utenti interessati dovranno utilizzare le modalità di conferimento indicate caso per caso;

3. Particolari sistemi di raccolta

Il Comune, in accordo con il Gestore, potrà istituire particolari forme di raccolta dei rifiuti interni e dei rifiuti assimilati agli urbani come:

- a.** raccolta di prossimità/porta a porta dell'umido derivato da cucine, mense e/o particolari esercizi commerciali come vendita di frutta e verdura e supermarket con posizionamento sul territorio o presso le utenze di appositi cassonetti/bidoni;

I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal Gestore del servizio pubblico e dal Comune.

4. Periodicità della raccolta

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza.

5. Dotazione di cassonetti e bidoni

La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.

- a.** I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.

- b. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia.
- c. Sono dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice della strada.
- d. I bidoni o gli altri contenitori simili, sono sistemati lungo le strade esterne in spazi scelti, in modo tale da non intralciare la circolazione e da tale posizione non vanno rimossi, se non da personale addetto e per opportuni motivi.

6. Raccolta assimilati

I rifiuti speciali assimilati agli urbani, dettagliati nella deliberazione del C.C. n. 30/1998 così come integrata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2005 allegata al presente Regolamento come allegato 1, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio e i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico e del Comune.

7. Raccolta assimilati a seguito di specifiche convenzioni

Rientrano nella raccolta dei rifiuti assimilati anche la raccolta da parte del Gestore o il conferimento effettuato dal produttore presso il Centro raccolta rifiuti intercomunale di loc Bargone, 2 A – comune di Casarza Ligure a seguito di stipula di apposita convenzione, di cui all'art. 7, tra il Gestore del Servizio pubblico di Raccolta Differenziata e i produttori di rifiuti di cui all'art. 10, comma 2 lettera c) del presente Regolamento.

Nel caso che il trasporto sia effettuato dal produttore dei rifiuti stessi si dovrà ottemperare alla normativa vigente operando esclusivamente secondo le due seguenti modalità:

- a. **trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario, in quantità non eccedenti i 30 chilogrammi o i 30 litri** (cfr. art.193 comma 4 – D. Lgs 152/06) senza compilazione del formulario di trasporto (art. 193 comma 4 – D. Lgs 152/06), senza obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e senza relativa compilazione MUD (art. 212, comma 8 – D. Lgs 152/06) il tutto limitatamente a detti rifiuti;
- b. **TRASPORTO DI QUANTITATIVI CHE SUPERANO I 30 KG – 30 LITRI/GIORNO**, oltre ad esibire copia della convenzione firmata il produttore deve presentare, all'addetto all'apertura del Centro di raccolta, il formulario di identificazione rifiuti (FIR) già predisposto fin dalla partenza del viaggio, debitamente compilato in ogni sua parte, utilizzando il codice rifiuto e la relativa esatta denominazione prevista dall'elenco dei codici CER autorizzati presso il Centro di raccolta ed in questo caso è necessario che il produttore compili il registro e il MUD e sia iscritto all'Albo gestori per il trasporto in conto proprio

8. Pulizia e disinfezione dei contenitori

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 17

Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. **In casi particolari**, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà.
4. Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 18

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della nominativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali di cui all'art. 1, del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Capo II

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 19

Definizioni

Per i rifiuti urbani esterni si intendono:

1. **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**

2. **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
3. **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi pubbliche/attrezzate, parchi pubblici e aree cimiteriali, destinati anche alla raccolta differenziata.

Art. 20

Raccolta, spazzamento e trattamento

1. **I servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni** vengono effettuati dal gestore del servizio e comprendono:
 - a. le strade e piazze classificabili comunali ai sensi di legge;
 - b. i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
2. **Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree** in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.
3. **Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive dei fiumi** è effettuato dai competenti settori comunali e provinciali ed, eventualmente, da associazioni di volontariato espressamente autorizzate.
4. **Il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni** è effettuato ed è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante la pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico del centro storico e delle frazioni comunali.

Art. 21

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Art. 22
Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, gli operatori comunali provvedono alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.
2. I cestini stradali vengono svuotati giornalmente dagli operatori addetti.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.
4. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare i contenitori ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura (manifesti, targhe etc.) salvo espressa concessione.

Art. 23
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In nessuna maniera deve avvenire lo smaltimento di rifiuti attraverso i pozzetti stradali.
4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica della ASL e l'A.R.P.A.L. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 24
Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 25

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

Art. 26

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 27

Spiagge libere e aree occupate da stabilimenti balneari

1. Sulle spiagge del territorio comunale deve essere garantita la pulizia del litorale ed effettuata la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata ai sensi dell'ordinanza balneare comunale "disciplina delle attività balneari":
 - a. sulle spiagge libere i contenitori per la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata sono posizionati a cura dell'amministrazione comunale all'inizio della stagione balneare e rimossi alla termine della stessa; lo svuotamento di suddetti contenitori viene svolto a cura dell'amministrazione comunale e i rifiuti raccolti conferiti nei punti di raccolta stradale;
 - b. nelle spiagge in concessione (concessioni demaniali marittime turistico ricreative) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della

zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;

2. E' vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia che deve essere raccolto ed avviato a recupero secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Particolari prescrizioni in merito alla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata nell'ambito delle aree date in concessione potranno essere inserite all'interno dell'ordinanza sindacale di disciplina delle attività balneari nonché tra gli obblighi contenuti negli atti di concessione demaniale marittima;

Art. 28

Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Art. 29

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dagli operatori comunale, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 30

Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi o strade pedonali, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

Art. 31
Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.

E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

Art. 32
Animali

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. E' altresì vietato, per motivi igienico sanitari, alimentare direttamente o spargere cibo per alimentare colombi ed animali in genere, nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica od aperta al pubblico.

Art. 33
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Titolo III

Gestione di particolari rifiuti speciali e pericolosi

Art. 34

Disciplina generale

I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/2006, nonché di quelle contenute nella normativa regionale vigente.

Art. 35

Veicoli a motore, rimorchi e simili

In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del D. Lgs. n. 152/2006:

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge.
4. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private.
5. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n. 460 del 22.10.1999.

Art. 36

Rifiuti inerti

1. E' vietato conferire rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi di qualsiasi provenienza all'interno dei contenitori per rifiuti urbani.
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui all'art. 216 del D. Lgs 152/2006 o delle procedure ordinarie.

3. E' fatta salva la possibilità di regolamentare diversamente la materia di cui al presente articolo, attraverso specifici accordi di programma.

Art. 37

Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. **I rifiuti sotto elencati sono disciplinati, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, dal regolamento di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254:**
 - a. i rifiuti sanitari non pericolosi;
 - b. i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
 - d. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - e. i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento;
 - f. i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
 - g. i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.
2. **Rifiuti da esumazione e da estumulazione**
 - a. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
 - b. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
 - c. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalita' del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma b).
 - d. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 198, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
 - e. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del DPR 254/2003.
 - f. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del DPR 254/2003, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

3. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del DPR 254/2003.

Art. 38

Rifiuti speciali e pericolosi

Obblighi dei produttori

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 39

Sottoprodotti di origine animale (SOA) – gestione in macellerie e pescherie

1. I sottoprodotti di origine animale” [SOA] cioè i corpi interi o parti di animale o prodotti di origine animale (es. carne, latte, uova, pesci) compresi ovuli, embrioni e sperma, non destinati o non destinabili al consumo umano devono essere smaltiti secondo quanto indicato nel Regolamento (CE) 1774/2002 recepito dalla Regione Liguria con DGR 1456/2005.

2. Essi sono suddivisi in tre categorie:

- a. categoria 1 – animali morti a rischio infettivo elevato
- b. categoria 2 – animali morti di specie aviaria, altri animali morti
- c. categoria 3 – scarti di lavorazione a rischio infettivo minimo o nullo

3. Nella categoria 3 rientrano gli scarti di lavorazione delle macellerie e pescherie;

le procedure obbligatorie da utilizzare sono di seguito dettagliate:

- a. prima dello smaltimento devono essere stoccati in cella frigorifera in contenitori specifici sigillati.
- b. **non devono essere assolutamente smaltiti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati ne in nessun altro contenitore per la Raccolta Differenziata compreso il contenitore per l'umido di mense e cucine.**
- c. per il loro smaltimento devono essere utilizzati idonei contenitori per la raccolta identificati con striscia inamovibile di colore verde con indicazione “materiale categoria 3 non destinato al consumo umano”.

- d. deve essere compilato un apposito documento di trasporto e tenuto un apposito registro;
 - e. solo nel caso di esercizi commerciali con vendita al minuto che abbiano firmato un specifico contratto di fornitura con il destinatario dei sottoprodotti di origine animale. non è necessario tenere e compilare il registro.
4. Le violazioni del Regolamento CE n. 1774/2002 sono sanzionate ai sensi D Lgs. N. 36/2005 da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 28.000,00.

Art. 40

Compostaggio domestico

Il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, facilita lo sviluppo del compostaggio domestico al fine di diminuire la quantità di rifiuti smaltiti in discarica attraverso apposite campagne promozionali informative ed educative.

Tutti i cittadini che, in adiacenza alla propria abitazione, possiedono un giardino/orto/terreno sono invitati ad attivare la pratica del compostaggio domestico attraverso l'utilizzo della cosiddetta compostiera nella quale conferire i propri rifiuti umidi di cucina (con i criteri della buona pratica del compostaggio) mescolati adeguatamente con i residui verdi come potature, sfalci, erba tagliata ecc.

I cittadini devono impegnarsi, oltre a fare al meglio la raccolta differenziata organizzata dal Comune, ad utilizzare il compost prodotto nel proprio giardino/orto/terreno diminuendo così in modo significativo il peso ed il volume dell'indifferenziato.

Nel caso che sia concesso uno sgravio sulla TARSU, come previsto nello specifico regolamento, il Comune controlla il rispetto della buona pratica del compostaggio al fine di valutare il mantenimento del suddetto sgravio.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 41

Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e in conformità:

- al D.P.C.M. del 27 luglio 1984
- al Capo III del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993;
- al D.L. 267/2000;
- al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
- Regolamento (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774 (SOA)
- D.G.R. Regione Liguria del 24 novembre 2005 n. 1456 (SOA)
- alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002);
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003;
- al D. Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 (e successive modificazioni ed integrazioni);
- al D. M. 8 aprile 2008 (e successive modificazioni ed integrazioni);
- al D. M. 8 marzo 2010

Per la corretta classificazione dei rifiuti è inoltre fatto riferimento alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, recante istruzioni sull'applicazione del nuovo Codice Europeo Rifiuti alla luce della nuova catalogazione introdotta dalla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento tiene conto infine dell'art. 14 del DL 8 luglio 2002, convertito con modifiche dall'art. 1 della Legge 8 agosto 2002 n. 178, recante l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto".

Art. 42
Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dagli articoli da 255 a 263 del D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

SANZIONI PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SANZIONE
15	Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti.	Da € 25,00 a € 150,00
15	Conferimento di rifiuti impropri (speciali pericolosi) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 150,00 a € 1.000,00
15	Conferimento di rifiuti impropri (speciali non pericolosi) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 100,00 a € 400,00
15	Smaltimento rifiuti impropri (urbani) nei contenitori per la raccolta differenziata	Da € 50,00 a € 300,00
15	Conferimento di rifiuti differenziati nei contenitori per i rifiuti solidi urbani	Da € 25,00 a € 150,00
15	Imbrattamento del suolo pubblico.	Da € 25,00 a € 100,00
15	Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati (orari, giorni stabiliti ecc)	Da € 25,00 a € 100,00
16	Spostamento o danneggiamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Affidatario del Servizio	Da € 25,00 a € 200,00
22	Imbrattamento e deturpamento di suolo, muri, segnaletica, cassonetti, attrezzature e manufatti presenti nelle aree pubbliche.	Da € 25,00 a € 150,00
23	Smaltimento rifiuti impropri (urbani) nei pozzetti stradali	Da € 25,00 a € 200,00

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Moneglia

Comune di Moneglia – Provincia di Genova

23	Smaltimento rifiuti impropri (speciali non pericolosi) nei pozzetti stradali	Da € 100,00 a € 400,00
23	Smaltimento rifiuti impropri (speciali pericolosi) nei pozzetti stradali	Da € 150,00 a € 1.000,00
27	Omessa pulizia delle aree occupate da manifestazioni varie.	Da € 50,00 a € 500,00
28	Omessa pulizia dell'area dopo l'operazione di carico/scarico merci o in presenza di cantieri.	Da € 50,00 a € 250,00
29	Omessa pulizia delle aree di sosta temporanea.	Da € 50,00 a € 250,00
30	Distribuzione massiva di volantini.	Da € 25,00 a € 150,00
31	Mancata pulizia del suolo da lordure di animali	Da € 25,00 a € 150,00